

PROTOCOLLO D’INTESA
tra
REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE
e
ISTITUZIONI UNIVERSITARIE DELLA TOSCANA

- La Regione Toscana, nella persona del Presidente della Giunta regionale Claudio Martini,
 - l’Università degli studi di Firenze, nella persona del Rettore Augusto Marinelli,
 - l’Università degli studi di Pisa, nella persona del Rettore Marco Pasquali,
 - l’Università degli studi di Siena, nella persona del Rettore Silvano Focardi,
 - l’Università per stranieri di Siena, nella persona del Rettore Massimo Vedovelli,
 - la Scuola Normale superiore di Pisa, nella persona del Direttore Salvatore Settis,
 - la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, nella persona del Presidente Riccardo Varaldo,
 - l’Istituto italiano di scienze umane, nella persona del Direttore Aldo Schiavone,
 - l’Institutions Markets Technologies, Lucca Institute for Advanced Studies, nella persona del Direttore Fabio Pammolli.
-
- Considerato che la Regione e le Istituzioni universitarie firmatarie del presente protocollo hanno convenuto di confermare i rapporti di cooperazione e di collaborazione reciproci, realizzati nelle precedenti legislature regionale, rapporti che hanno consentito di conseguire risultati positivi e soddisfacenti per tutti gli enti coinvolti;
 - Considerato, altresì, che appare indispensabile sviluppare detti rapporti, al fine di operare in modo coordinato per lo sviluppo della Toscana, attraverso la valorizzazione delle competenze presenti, la promozione di attività di ricerca e di innovazione, il sostegno ai processi di internazionalizzazione, la qualificazione e la razionalizzazione dell’offerta formativa ed il rafforzamento dei servizi, rinnovando l’impegno comune nella definizione di specifiche intese negli ambiti di competenza della Regione Toscana e delle Istituzioni universitarie;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. ... del

adottano

il seguente protocollo d’intesa

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente protocollo d’intesa disciplina le modalità della collaborazione e della cooperazione tra la Giunta regionale della Regione Toscana e le Università e le Scuole superiori di studi universitari della Toscana, di seguito indicate rispettivamente come “Giunta regionale” e “Istituzioni universitarie”.

Art. 2

(Collaborazione)

1. La collaborazione si realizza, in particolare, mediante attività di reciproca informazione e consultazione nei settori di interesse comune e sulle principali opzioni strategiche relative allo sviluppo della comunità regionale. A tal fine sono

adottate risoluzioni e posizioni comuni, e sono realizzati approfondimenti su possibili progetti e programmi comuni.

Art. 3

(Cooperazione)

1. La cooperazione si realizza, in particolare, mediante la stipula di accordi o protocolli d'intesa previsti dalla legislazione vigente o comunque ritenuti opportuni nei settori di interesse comune, ovvero mediante la concertazione di azioni di coordinamento.

Art. 4

(Sistema universitario e dell'alta formazione)

1. La Regione Toscana e le Istituzioni universitarie operano per lo sviluppo della Toscana, attraverso la valorizzazione delle competenze presenti sul territorio, la qualificazione ed il coordinamento dell'offerta formativa, la promozione delle attività di ricerca e di innovazione, il rafforzamento dei servizi al territorio e la crescita dei processi di internazionalizzazione, promuovendo la realizzazione del sistema universitario e dell'alta formazione della Toscana.

Art. 5

(Finalità)

1. Sono riconosciute finalità comuni della Regione Toscana e le Istituzioni universitarie quelle individuate dalle vigenti disposizioni di legge statale e regionale, ed in particolare :
 - a) la programmazione del sistema di alta formazione, nuova organizzazione e diversa collocazione territoriale dei corsi di studio, diritto allo studio universitario;
 - b) la promozione della ricerca e dell'innovazione;
 - c) la diffusione e la valorizzazione della conoscenza;
 - d) la valorizzazione delle risorse umane per una migliore occupabilità;
 - e) la tutela del diritto alla salute e dell'organizzazione socio-sanitaria.
2. La Giunta regionale e le Istituzioni universitarie promuovono, assicurando la partecipazione del sistema delle autonomie locale, ogni utile azione di collaborazione e di cooperazione per la programmazione del sistema di alta formazione, per la valorizzazione dei luoghi e delle strutture dove si forma, si condivide e si diffonde la conoscenza, nonché per la programmazione degli interventi di qualificazione e sviluppo degli insediamenti universitari e della ricerca, secondo criteri ed indirizzi condivisi per l'aggregazione ottimale di funzioni e servizi.
3. La Giunta regionale e le Istituzioni universitarie contribuiscono a promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sistema di alta formazione e ricerca, ad incrementare la capacità di attrazione del sistema universitario toscano e della rete della ricerca e dell'innovazione in ambito regionale nei confronti degli studenti e dei ricercatori italiani e stranieri, la cooperazione internazionale e la partecipazione allo Spazio europeo della ricerca.
4. La Giunta regionale e le Istituzioni universitarie concorrono a promuovere le aggregazioni territoriali, settoriali o di filiera, di soggetti pubblici e privati per l'interazione di competenze, lo sviluppo e la reciproca collaborazione al fine di favorire la diffusione e la circolazione della conoscenza e la sua valorizzazione nell'ambito sociale, economico e produttivo regionale.
5. La Giunta regionale e le Istituzioni universitarie condividono l'esigenza di innalzare la qualità dell'alta formazione e di favorire, attraverso l'innovazione didattica e un

più stretto collegamento con il contesto produttivo, una maggiore e più qualificata occupabilità.

6. La Giunta regionale e le Istituzioni universitarie concordano nel promuovere la divulgazione della cultura e della conoscenza, concorrendo, in particolare, a valorizzare eventi tradizionalmente promossi dalla Regione Toscana o dalle Istituzioni universitarie, nonché ad ideare ed organizzazione congiuntamente nuove attività di esposizione e divulgazione dei risultati della ricerca e della innovazione in Toscana, e di disseminazione e trasferimento dei risultati.
7.(*Aziende sanitario-ospedaliere*)

Art. 6

(Conferenza Giunta regionale – Istituzioni universitarie)

1. La Giunta regionale e le Istituzioni universitarie convengono di definire il quadro generale della collaborazione e della cooperazione nell'ambito della Conferenza Giunta regionale – Istituzioni universitarie, composta dal Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresentanti delle Istituzioni Universitarie che sottoscrivono il presente protocollo. Alle riunioni della Conferenza partecipano i componenti la Giunta regionale interessati agli argomenti in discussione.
2. Il Presidente della Regione ed i legali rappresentanti delle Istituzioni Universitarie possono essere rappresentati da propri delegati.
3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal componente della Giunta regionale da lui delegato.
4. La Conferenza è convocata di regola ogni tre mesi dal Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'ordine del giorno concertato con i Rettori e i Direttori.
5. In relazione all'oggetto della discussione, possono essere invitati a partecipare ai lavori della Conferenza rappresentanti dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché dirigenti e funzionari delle amministrazioni coinvolte.
6. Le Aree di ricerca del CNR di Firenze e di Pisa, i legali rappresentanti degli organismi di ricerca pubblici e privati di maggiore rilevanza, delle fondazioni scientifiche, dei parchi scientifici e tecnologici, degli incubatori d'impresa, dei consorzi e delle società consortili che operano in Toscana nel campo della ricerca e dell'innovazione, sono invitati a partecipare ai lavori della Conferenza ogni qual volta l'oggetto della discussione investe questioni concernenti la rete della ricerca e dell'innovazione.
7. Le riunioni della Conferenza si tengono presso la Presidenza della Giunta regionale, salvo diversa determinazione concertata.

Art. 7

(Attività di supporto alla Conferenza)

1. Il supporto tecnico alla Conferenza è assicurato dagli uffici della Regione. Gli uffici curano la predisposizione del verbale e la trasmissione degli atti. Lo schema di verbale della riunione è trasmesso ai componenti della Conferenza per la sua approvazione nella seduta successiva.
2. Le riunioni della Conferenza sono di norma precedute da un esame istruttorio delle questioni da porre all'ordine del giorno. L'esame istruttorio è compiuto da un comitato tecnico, composto da rappresentanti della Presidenza della Regione, dei Rettorati e delle Direzioni; al comitato tecnico sono invitati a partecipare rappresentanti degli enti di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, per gli aspetti che li interessano.

Art. 8

(Costituzione di gruppi di lavoro)

1. La Conferenza può decidere di affidare l'esame di determinate questioni ad appositi gruppi di lavoro. La composizione dei gruppi di lavoro è stabilita dalla Conferenza. I gruppi di lavoro riferiscono dell'esito dell'esame alla Conferenza, per le determinazioni conseguenti.

Art. 9

(Accordi e protocolli d'intesa di settore)

1. La Giunta regionale e le Istituzioni universitarie convengono di procedere, ogni qual volta ciò sia ritenuto opportuno, alla stipula di specifici accordi o protocolli d'intesa inerenti i vari settori nei quali realizzare la cooperazione.
2. La Conferenza di cui all'articolo 5 provvede all'esame e alla elaborazione degli atti necessari per rinnovare, modificare ed aggiornare gli accordi e i protocolli d'intesa in corso di attuazione.

Art. 10

(Protocollo Ministero dell'Università e della Ricerca-Regione Toscana-Istituzioni universitarie)

- 1) La Giunta regionale e le Istituzioni universitarie convengono, in particolare, di collaborare alla definizione e all'attuazione di un programma di interventi, anche avviando e sostenendo forme di sperimentazione per una diversa applicazione delle normative, finalizzati al sostegno dell'alta formazione, della ricerca scientifica e dell'internazionalizzazione, alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla promozione della cooperazione tra Atenei, il sistema della ricerca ed il sistema industriale e dei servizi.
- 2) Tale programma d'interventi sarà proposto per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Università e della ricerca, Regione Toscana ed istituzioni universitarie della Toscana per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca regionale.

Art. 11

(Punto di contatto)

- 1) La Giunta regionale e le Istituzioni universitarie intendono cooperare per l'istituzione in Toscana di una regione della conoscenza, attraverso il coordinamento dei vari soggetti interessati (università, centri di ricerca, imprese ed enti locali) nell'ambito regionale a partecipare alle procedure del VII programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, principale strumento finanziario della ricerca dell'Unione Europea, al fine di rafforzare le capacità di ciascun soggetto ed il potenziale di ricerca complessivo.
- 2) A tal fine la Giunta regionale e le Istituzioni universitarie attivano un comune punto di contatto con gli uffici della Commissione Europea presso l'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente protocollo sostituisce il protocollo d'intesa stipulato il 29 gennaio 2001.
2. Il presente protocollo si applica dalla data della sua stipula e, salvo disdetta, fino al termine della legislatura regionale.
